



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

REGOLAMENTO PER
L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 1 - OGGETTO

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

- ART. 2 - INDIVIDUAZIONE
- ART. 3 - REGOLAMENTI SPECIFICI
- ART. 4 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
- ART. 5 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

- ART. 6 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GESTIONE
- ART. 7 - ATTIVITA' DI RISCONTRO
- ART. 8 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA
- ART. 8 bis INTERESSI SUI TRIBUTI COMUNALI
- ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 10 - AUTOTUTELA
- ART. 11 - RAPPRESENTANZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
- ART. 12 - DILAZIONI DI PAGAMENTO

TITOLO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- ART. 13 - PRINCIPI GENERALI
- ART. 14 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 15 - COMPETENZA
- ART. 16 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO
- ART. 17 - PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO
- ART. 18 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE
- ART. 19 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 20 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
- ART. 21 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
- ART. 22 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE

TITOLO IV - RISCOSSIONE COATTIVA

- ART. 23 - FORME DI RISCOSSIONE
- ART. 24 - PROCEDURE
- ART. 25 - ABBANDONO DEL CREDITO
- ART. 26 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- ART. 27 - VIGENZA

Art. 1 Oggetto

1. Le norme del presente regolamento disciplinano in via generale le entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti chiesti ai contribuenti.

2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.2.1995 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2 Individuazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore.

Art. 3 Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 4 Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. g) della L. 142/90, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, si intendono confermate le tariffe in vigore.

Art. 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui all'art. 4.

2. Nel caso in cui norme di legge, successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o all'adozione delle deliberazioni di cui al comma 1, prevedano agevolazioni, riduzioni ed esenzioni discrezionali, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare.

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6
Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dei tributi comunali, ivi compresa quella relativa alla irrogazione delle sanzioni secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai DD. LLggs. nn. 471, 472 e 473 del 18 Dicembre 1997, e loro successive modificazioni, compete al responsabile dell'Ufficio nominato dal Sindaco o al suo sostituto.

2. Per quanto concerne i tributi affidati in concessione, il responsabile provvede al controllo della gestione svolta dal concessionario.

3. Il responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi degli art. 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

Art. 7
Attività di riscontro

1. Il responsabile dei Tributi provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti. Ove occorra egli può avvalersi della collaborazione degli altri uffici del Comune in ispecie per sopralluoghi o verifiche esterne.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi, in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

3. Può essere affidata a terzi, con convenzione, anche ogni attività di rilevazione materiale dei dati necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 8

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dagli eventuali regolamenti comunali specifici al tributo.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8 bis

Interessi sui tributi comunali

1. Il tasso di interesse per la riscossione e rimborsi dei tributi comunali è fissato, a partire dall'anno di imposta 2000, in misura pari al tasso legale di interesse come determinato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.

2. Il tasso di interesse per la riscossione ed i rimborsi dei tributi comunali riguardanti i periodi di imposta precedenti, viene fissato nella stessa misura prevista per le imposte erariali sui redditi, come di seguito riepilogato:

Periodo di riferimento	Interesse annuale	Interesse semestrale
Dal 01/01/93 Al 31/12/93	9 %	4,5 %
Dal 01/01/94 Al 31/12/96	6 %	3 %
dal 01/01/97 Al 31/12/99	5 %	2,5 %

Art. 9

Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d. carta di credito o simili di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma 1, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43.

Art. 10 Autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il funzionario responsabile del tributo annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata computazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) evidente errore materiale del contribuente.

2. Oltre ai casi previsti al comma 1, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- alta probabilità di soccombenza dei Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- sproporzione tra valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

3. Entro la fine di ciascun trimestre, il funzionario responsabile del tributo presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia alla imposizione.

Art. 11 Rappresentanza dell'ente in giudizio Conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire, il funzionario responsabile del tributo, qualora delegato dal Sindaco, rappresenta il Comune.

2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni.

3. Per le conciliazioni intervenute, il funzionario responsabile presenta alla Giunta comunale una relazione, alla fine di ogni trimestre, motivando analiticamente sulla opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

Art. 12 Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima: diciotto mesi;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore 1.500 euro, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia idonea.

TITOLO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 13 Principi generali

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento

di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 14

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario e limitatamente ad alcuni degli anni suscettibili di definizione anziché tutti.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi o documentati. I regolamenti specifici di cui all'art. 3 possono definire i casi in cui si applica l'accertamento per adesione.

4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza a seguito di un eventuale ricorso.

5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 15

Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dei Tributi o chi lo sostituisce per nomina del Sindaco.

Art. 16

Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 17
Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata comparizione, non giustificata da causa di forza maggiore, del contribuente nel giorno fissato, comporta il mancato avvio del procedimento e preclude l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente ai sensi dell'articolo 18.

5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non pregiudica al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 18
Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 16, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico o telematico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta, in ogni caso, rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. L'istanza va presentata personalmente all'Ufficio Tributi che rilascia ricevuta o spedita a mezzo raccomandata, nel qual caso si considera presentata nel giorno di consegna all'ufficio postale.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se presentate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo dei concordati, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 19

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dei Tributi o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 20

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può chiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione il pagamento rateale, con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo.

5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni, da motivare, l'istanza è accolta alle condizioni e ai limiti di cui ai primi

due commi dell'articolo 12. Sulle somme rateizzate si applica l'interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

6. Il contribuente, qualora le somme rateizzate superino l'importo di 1.500 euro, dovrà prestare adeguata garanzia fidejussoria assicurativa, bancaria o equipollente.

Art. 21

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 22

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni connesse al periodo di imposta cui si riferisce la definizione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, se l'accertamento è definito ai sensi dell'art. 17. Se, invece, l'accertamento è definito ai sensi dell'art. 18, le sanzioni irrogate si applicano nella misura di un quarto.

TITOLO IV

RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 23

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.1.1910 n. 639.

Art. 24
Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi possono essere iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 8.

2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 25
Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di 15 euro.

2. L'abbandono di cui al comma 1 non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Art. 26
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

Art. 27
Vigenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.